



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2538 del 2003, proposto da:
Società Centrale Immobiliare di Ravanne Daniela & C. S.a.s., rappresentata e difesa
dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Ombrone, 12, Pal. B;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Verna e Rosaria Cioffi,
con domicilio eletto presso l'avv. Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni, 37;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 02840/2002, resa tra
le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Loiodice e Verna;

FATTO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza n. 2840 del 20 giugno 2002, ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante per ottenere la condanna del Comune di Bari al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla ricorrente dal provvedimento n. 3570 del Sindaco del Comune di Bari del 16.6.1992, con il quale era stata annullata la concessione edilizia n. 714 del 13.9.1990, provvedimento dichiarato illegittimo con sentenza del Consiglio di Stato n. 474 del 23.4.1998.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, preliminarmente, che la pretesa coincidenza tra lesione dell'interesse legittimo derivante dal ritiro della concessione edilizia e indebita vulnerazione del bene della vita cui tale interesse è correlato, non sempre è automatica: l'automaticità non è, ad esempio, ravvisabile laddove l'illegittimità del provvedimento sia determinata esclusivamente da vizi formali e del procedimento e non da vizi incidenti sulla sostanza del provvedimento.

Nell'ipotesi di vizi del procedimento, infatti, l'annullamento dell'atto, indipendentemente dall'autorità che l'abbia disposto, impone l'adozione di un nuovo provvedimento dell'amministrazione emendato dai vizi formali accertati, il cui dictum rimane invariato qualora la situazione sottostante lo imponga.

Rilevava ancora il TAR che tale era il caso in esame caratterizzato da un annullamento giudiziale dell'atto di ritiro della concessione edilizia motivato per violazione dell'art. 7, L. 241/90, non avendo il Comune dato comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e/o revoca della concessione edilizia, nonché per difetto di istruttoria del Comune in ordine alla titolarità della proprietà dell'area oggetto di intervento, presupposto sostanziale dell'atto di ritiro.

Secondo il TAR, l'oggettiva incertezza sulla appartenenza dell'area interessata dalla costruzione (nel dubbio tra titolarità del Comune, per averla espropriata con decreto del 12 giugno 1980 o della società sub acquirente, attuale ricorrente), perdura, stante il fatto che era stata introdotta, avanti il Tribunale civile di Bari, dai danti causa della attuale ricorrente azione di retrocessione, la cui valenza confessoria è indubbia.

La controversia civilistica sulla retrocessione e, quindi, sulla proprietà, ha osservato il TAR, non risultava nemmeno definita nelle more del giudizio relativo all'annullamento della concessione edilizia, né successivamente, essendosi le parti acquisite sulla interpretazione della situazione proprietaria contenuta, incidenter, nella citata sentenza 474/98, che ha ritenuto di condividere la relazione del parere del notaio Albenzio .

Secondo il TAR, infine, il rilevato difetto di istruttoria del Comune in ordine alla titolarità dell'area, onere imputato al Comune per aver posto in essere un atto c.d. di secondo grado (mentre l'onere di provare il titolo di proprietà grava, in via ordinaria, su chi chiede il rilascio del titolo abilitativo), rimane vizio puramente formale o del procedimento che non tocca la sostanza dell'atto, atteso che l'incertezza sin qui evidenziata sulla proprietà dell'area imponeva il ritiro della concessione edilizia, quand'anche per il tempo necessario all'accertamento.

Secondo l'appellante, la sentenza merita riforma in quanto:

- vi sarebbe una violazione del giudicato scaturente dalla citata sentenza di questo Consiglio n. 474 del 1998;
- pertanto, un danno ingiusto patito dall'attuale appellante, che andrebbe risarcito dal Comune, per effetto di un fermo cantiere di 6 anni.

Infatti, soltanto in esecuzione della sentenza 474/98, la società ricorrente ha, quindi, ultimato l'intervento edilizio.

Si costituiva il Comune appellato chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza pubblica del 21 ottobre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che per fare chiarezza in ordine alla fondatezza dell'appello, occorre, in primo luogo, esaminare dettagliatamente il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 1998, n. 474, invocata dall'appellante, ai fini di dimostrare l'illegittimo e illecito operato dell'Amministrazione nel disporre l'annullamento in autotutela della concessione edilizia per cui è causa, con conseguente fermo cantiere da parte dell'appellante stessa per molti anni.

Tale sentenza era stata proposta in ordine ad un appello presentato dalla stessa Società centrale immobiliare s.a.s., odierna appellante, contro il Comune di Bari per la riforma della sentenza del T.A.R. della Puglia, Bari, sezione II, 17 giugno 1996, n. 360, resa fra le parti.

Con la sentenza del T.A.R. della Puglia, Bari, sezione II, 17 giugno 1996, n. 360 era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della Società centrale immobiliare s.a.s. avverso l'ordinanza del sindaco di Bari n. 30570 in data 16 giugno 1992 di annullamento della concessione edilizia n. 714 rilasciata il 13 settembre 1990 alla stessa società.

Con l'appello la Società centrale immobiliare contestava l'esistenza dei presupposti della dichiarazione di inammissibilità e di improcedibilità e riproponeva le censure già dedotte davanti al T.A.R.

La Sezione, in quella sentenza del 1998, rilevava che il TAR aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso della Società centrale immobiliare avverso il provvedimento (n. 30570 del 16 giugno 1992) di annullamento della concessione edilizia n. 714-1990, annullamento adottato in quanto il suolo interessato dal progetto risultava espropriato dal Comune di Bari nell'anno 1973.

Il T.A.R. aveva, all'epoca, ritenuto che la società ricorrente avesse manifestato l'interesse a non voler proseguire l'odierno giudizio, avendo, prima, formulato una

proposta transattiva, relativa all'area in questione, diretta ad ottenere la concessione del diritto di superficie per novantanove anni (istanza del 27 gennaio 1994); poi, presentato un nuovo progetto edilizio (istanza del 1° marzo 1995); infine, chiesto la restituzione delle somme versate per contributi a titolo di oneri di urbanizzazione e di costi di costruzione, preso atto che "la concessione edilizia è stata annullata per mancanza della titolarità della proprietà e che non è stato possibile raggiungere un accordo transattivo con l'amministrazione comunale" (istanza del 14 aprile 1995).

Il Collegio non aveva condiviso la pronuncia di improcedibilità del TAR, poiché, come è noto, l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse si verifica soltanto per il sopraggiungere di una situazione tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza (es. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 marzo 1997, n. 242).

Le iniziative adottate dalla società appellante dopo la proposizione del ricorso non soddisfacevano tale condizione, giacché, in primo luogo, la proposta di transazione, anche ammesso che la controversia si prestasse a trovare definizione in sede transattiva, non era pervenuta a conclusione; in secondo luogo, all'istanza relativa ad un progetto edilizio diverso non aveva fatto seguito il rilascio di alcuna concessione.

Pertanto, secondo questa Sezione, non poteva escludersi che permanesse l'interesse della società a realizzare il progetto a suo tempo assentito, tanto più se, come non è contestato, si trattava dello stesso progetto corretto in alcuni elaborati grafici e nel calcolo di alcune volumetrie.

Infine, la restituzione delle somme versate a titolo di contributi rappresentava nulla più che un obbligo gravante sull'Amministrazione conseguente all'annullamento della concessione edilizia, onde nella domanda della società non può essere ravvisato alcun intento abdicativo dell'interesse ad avvalersi della concessione edilizia annullata, ma piuttosto l'esercizio di un suo diritto.

Ciò posto, la Sezione passava a prendere in esame le censure già proposte in primo grado e ribadite con l'appello, fra le quali assumeva carattere prioritario quella volta a denunciare la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, ritenuta fondata.

Eguale mente fondata, in quella sentenza della Sezione del 1998, è stata ritenuta la censura, dedotta in primo grado con il primo motivo e ribadita con il secondo motivo aggiunto, riproposta con l'appello, volta a contestare il difetto di istruttoria.

La concessione edilizia era stata annullata in quanto la particella 72 del foglio 42, su cui ricade l'intervento assentito dalla concessione edilizia in parola, fu espropriata a mezzo regolare piano particolareggiato nell'anno 1973, con riferimento alla superficie di mq. 1.496 successivamente ridottasi a mq. 1260, particella che aveva poi assunto, per effetto di atti successivi, in catasto terreni di Bari, il n. 496.

In conseguenza di ciò, si leggeva nello stesso provvedimento, "non sussisteva la titolarità della proprietà dell'area oggetto dell'intervento edilizio, requisito fondamentale al sensi dell'art. 4 della legge n. 10/1977".

La Sezione rilevava che dagli atti acquisiti al giudizio emergeva che, con decreto 12 giugno 1980, il sindaco di Bari aveva disposto l'espropriazione di un'area così identificata: foglio 42, partita 15503, particella 79, consistenza mq. 1309.

Secondo il consulente tecnico d'ufficio nella causa proposta davanti al Tribunale civile di Bari per la retrocessione dell'area, siffatti parametri non identificano alcuna delle particelle provenienti dal frazionamento dell'originaria particella n. 72 (relazione dell'11 maggio 1997)

Dalla stessa relazione tecnica risultava che all'atto del decreto di esproprio esisteva una particella identificata dal n. 72, ma di superficie pari a mq. 6.365, mentre la particella che aveva poi assunto quale "identificativo definitivo" il n. 496 proveniva da quella con "l'identificativo provvisorio" n. 72/b per una superficie di mq. 1290, poi ridotta a mq. 1260.

Il Consiglio di Stato, nel 1998, aveva condiviso le osservazioni del consulente tecnico, che, a parte l'oggettiva attendibilità stante la provenienza, trovavano conferma in quanto risulta dagli altri atti del giudizio.

Poteva, dunque, affermarsi, concludeva la Sezione, che, all'atto dell'adozione del provvedimento di annullamento della concessione edilizia, l'identificazione dell'area espropriata era oggettivamente incerta, tanto che il predetto consulente aveva concluso nel senso opposto a quanto affermato dal Comune, che la particella n. 496 "non è mai stata oggetto di esproprio e risulta oggi di proprietà della soc. Centrale immobiliare in forza dell'atto di acquisto del 1 marzo 1989".

Ciò posto, è agevole avvedersi della lacuna insita nell'operato dell'Amministrazione comunale, che, nell'annullare la concessione, non solo non ha rimosso le predette ambiguità e discordanze, come il razionale svolgimento dell'azione amministrativa imponeva, ma ha aggiunto ulteriori elementi di incertezza, dove ha affermato che "la particella 72 del foglio 42 fu espropriata a mezzo regolare piano particellare nell'anno 1973, con riferimento alla superficie di mq. 1496", quando è noto che il piano particellare non produce effetti espropriativi, trattandosi di atto interno del procedimento.

Il successivo decreto del 12 giugno 1980, nota la Sezione nella sentenza del 1998, completa il quadro, riferendo l'espropriazione ad una particella 72 di mq. 1309, priva di riscontro, come già detto, negli atti del catasto.

Il vizio di illegittimità diviene ancor più palese, rincarava la Sezione, ove si consideri che neppure la successiva nota della Ripartizione edilizia pubblica (n. 13398 in data 20 dicembre 1995), rimuoveva le incertezze.

Per l'accertata fondatezza delle censure esaminate, l'appello veniva, quindi, accolto, con l'annullamento, in riforma della sentenza di primo grado, dell'atto impugnato con il ricorso originario.

Infine, la Sezione, in quella sentenza del 1998, disponeva che le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, dovessero seguire la soccombenza.

Dall'esame di tale decisione risulta, dunque, evidente che l'Amministrazione appellata ha proceduto in autotutela (dopo due anni dal rilascio del titolo edificatorio) per sua esclusiva iniziativa, in assenza di qualsivoglia causa esterna, compiendo un lampante errore di istruttoria su atti e documenti dello stesso Comune di Bari, come accertato dalla Sezione nella sentenza 474-98 che si è sopra esaminata.

Tali circostanze sono già di per sé sufficienti a dimostrare l'ingiustizia del danno e la colpa (gravissima) della P.A. e, quindi, la fondatezza della pretesa risarcitoria; come noto, questa Sezione ha già affermato che la tutela risarcitoria degli interessi oppositivi è sempre ammessa in presenza di un atto amministrativo illegittimo che abbia compresso la posizione di vantaggio del privato, non essendo necessaria una prognosi sull'esito favorevole delle aspettative dell'interessato, in quanto il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento, e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell'illegittimità dell'azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato (Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7586), riesercizio sfavorevole che, nella specie, non è neppure avvenuto.

Peraltro, deve ulteriormente rimarcarsi che ancor più, "in caso di acclarata illegittimità dell'atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio, per ciò che attiene al profilo dell'elemento soggettivo della fattispecie, al contrario, egli potrà invocare l'illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore scusabile.

Spetterà, a quel punto, all'Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una fonte normativa, di formulazione incerta. di previsioni da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4660).

Nel caso di specie, peraltro, la colpa (grave) del Comune di Bari sono stati ampiamente dimostrati nel giudizio di impugnazione del provvedimento di annullamento della concessione edilizia e più volte rimarcati dalla Sezione nella sentenza n. 474-98.

L'Amministrazione appellata non soltanto ha adottato un provvedimento gravissimo e fortemente lesivo della posizione giuridica dell'appellante, ma lo ha fatto senza una minima attività istruttoria seriamente condotta; quando lo studio dei documenti catastali è stato approfondito e diligentemente svolto, è emerso in modo indiscutibile che la concessione edilizia era perfettamente legittima ed il diritto di proprietà della Società appellante sul fondo, interessato all'intervento edilizio, era indubbio.

La presunta difficoltà di interpretazione della documentazione catastale avrebbe dovuto spingere l'Amministrazione ad approfondire e svolgere l'istruttoria, ad aumentare gli sforzi necessari a chiarire la situazione, non ad emanare un provvedimento di autotutela, a distanza di anni, senza supporti probatori, senza far partecipare l'appellante al procedimento, dimostrando così superficialità, approssimatività, imperizia, scarsa competenza tecnica e fretteolosità.

Infatti, come detto, nel 1992 il Comune di Bari, senza alcuna nuova istruttoria e senza permettere all'appellante di partecipare al procedimento, ha annullato la concessione edilizia, ipotizzando puramente che il fondo in questione fosse stato

espropriato con il piano particellare del 1973, piano che, come ha asserito già la Sezione e come dovrebbe sapere l'Amministrazione, non ha nemmeno valenza espropriativa.

Nel 1995, quando il Comune di Bari è stato convenuto in un giudizio (civile) da un terzo per lo svincolo delle somme depositate a titolo di indennità di esproprio del fondo mai espropriato l'Amministrazione odierna appellata ha nominato un consulente, nella persona del Notaio Pietro Albenzio, che accertasse e chiarisse le vicende proprietarie e catastali del fondo in questione; il Notaio Albenzio, con parere del 10.10.1995, ha indiscutibilmente riconosciuto che la particella 496 è di proprietà della Società Centrale Immobiliare dal 1989 e non è mai stata oggetto di esproprio, mentre il decreto sindacale di esproprio n. 2 del 12.6.1980 era errato, perché riferito ad un fondo giuridicamente non identificato.

Nonostante tale inequivocabile conclusione, confermata con maggiori dettagli nella CTU redatta dall'Ing. De Marco, nominato dal Tribunale di Bari nel giudizio per retrocessione, il Comune di Bari, fino alla sentenza n. 474-98 di questa Sezione, è rimasto sulle proprie posizioni, continuando ad affermare che il fondo dell'appellante era stato espropriato.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del Comune di Bari ha rilasciato la nuova concessione edilizia e la Società appellante, dopo sei anni di immobilizzo del cantiere, ha potuto completare l'opera.

Pertanto il profilo dell'an debeatur è sicuramente riconoscibile nella fattispecie in esame.

Sulla quantificazione del danno, parte appellante si basa su quanto dettagliatamente specificato nella consulenza tecnica estimativa di parte dell'Ing. Mininni, depositata in atti, affermando che la differenza sostanziale tra il progetto iniziale e quello poi realmente realizzato sta nel fatto che il primo prevedeva la realizzazione di un grande centro commerciale, che nella prima metà degli anni '90 sarebbe stato

l'unico nell'intero quartiere, mentre, quando è stata completata l'opera, nella zona erano già stati realizzati numerosi ipermercati e centri commerciali, al punto che si sono dovuti convertire gli immobili realizzati ad uso residenziale.

Inoltre, la Centrale Immobiliare nel 1996 è stata costretta ad accendere un'ipoteca sul fondo in questione per lire 1.350.000.000, perché ormai impossibilitata a far fronte agli ingenti aggravi di spesa che il fermo di sei anni del cantiere ha imposto.

Il danno all'immagine, per il ricorrente, sarebbe in re ipsa, in quanto la Società, conosciuta e stimata per la propria serietà e puntualità nella realizzazione dei progetti, ha subito un immobilizzo di sei anni di un cantiere importantissimo.

Il Collegio ritiene che, vista la complessità dell'operazione estimativa si possa ricorrere al meccanismo normativo stabilito ai sensi dell'art. 34, comma 4, cpa, per il quale, in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine.

Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.

I criteri, in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma, sono rappresentati dalle spese subite dall'appellante per il fermo cantiere di sei anni, rispetto al quale vi è stata la necessità di accendere un'ipoteca sul fondo in questione per lire 1.350.000.000 nel 1996; nonché il mancato guadagno rappresentato dall'attuale diversa configurazione del quartiere rispetto al 1992, il che ha costretto l'appellante ad operare in condizioni diverse rispetto a quelle sulla base della quali aveva originariamente richiesto la concessione, con prospettive di ricavi che sono state completamente modificati con il passare del tempo,

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'appello deve essere accolto e l'Amministrazione appellata deve essere condannata al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, nei sensi appena precisati.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Inoltre, trattandosi, come detto, di ipotesi in cui è ravvisabile in modo del tutto evidente (ed è stato anche ravvisato dalla precedente pronuncia della Sezione n. 474 del 1998 citata) superficialità, approssimatività, imperizia e scarsa competenza tecnica dell'Amministrazione, è applicabile, secondo il Collegio, l'art. 26, comma 2, cpa, in base al quale "Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati".

Come è noto, tale norma non riguarda le spese di lite, quantificate con la condanna alle spese secondo la logica propria delle disposizioni sancite dagli art. 91 e 92 c.p.c.; non riguarda la responsabilità da lite temeraria, tipizzata dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c.; non riguarda la pretesa sostanziale (sulla quale statuisce il contenuto dispositivo della sentenza); non è configurabile, infine, quale sanzione pubblica.

La liquidazione della somma è affidata all'equità, qui intesa nel tradizionale significato di criterio di valutazione giudiziario correttivo o integrativo, teso al contemperamento, nella logica del caso concreto, dei contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3083).

Nell'attuale silenzio della legge sul punto concernente l'individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni

punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell'alveo della responsabilità civile, l'indiretta funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353).

Pertanto, ben può costituire parametro di riferimento, una percentuale delle spese di lite sostenute dalla parte vincitrice (in tal senso è la prassi forense civile formatasi in sede di prima applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; in termini Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 241/ord.).

Infine, poiché dalla presente sentenza che definisce il giudizio emergono profili di colpa grave della P.A. e un indubbio danno erariale, è necessaria e doverosa la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Puglia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione appellata al risarcimento del danno, in favore dell'appellante, ai sensi di cui in motivazione, in base all'art. 34, comma 4, c.p.a.

Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellanti, spese che liquida in euro 8.000,00, oltre accessori di legge.

Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento, ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a., in favore dell'appellante, della somma di euro 2.000,00.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Puglia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)